

Serie Ordinaria n. 6 - Mercoledì 06 febbraio 2019

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 460 del 29 gennaio 2019**  
**Disposizioni attuative urgenti per il completamento delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n.172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze Commissariali:

- 20 febbraio 2013, n. 15 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITI B-C)» e sue ss.mm. ii.;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)» e sue ss.mm.ii.;

con le quali sono stati fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi destinati alla ricostruzione privata.

Ricordato che il Commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti ai sensi delle succitate ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili, ha stabilito di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali, i quali hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - svolto il compito di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con i richiedenti.

Preso atto del fatto che, decorsi oltre sei anni dalla data del sisma, lo stato di avanzamento delle istruttorie di ammissibilità presenta un sensibile rallentamento per la quota residua di istanze ancora da valutare, le cui cause sono da ricercarsi - secondo quanto più volte affermato dai Sindaci nell'ambito del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto - nella scarsa tempestività con la quale i tecnici incaricati dagli istanti presentano le integrazioni ed i documenti loro richiesti dagli istruttori.

Preso atto altresì del fatto che il completamento delle istruttorie di ammissibilità delle istanze di contributo presentate entro il 31 dicembre 2014, rappresenta un'attività propedeutica e complementare alla corretta attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, giacché le istanze di contributo presentate a valere su quest'ultimo trovano parziale copertura finanziaria nelle economie attese a valle delle istruttorie di ammissibilità presentate a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i..

Valutato che la scadenza dello Stato di Emergenza, attualmente fissata nel 31 dicembre 2020, rappresenta il limite temporale ultimo per l'attuazione di tutte le politiche della ricostruzione, dal momento che oltre tale data non sarà più possibile concedere ulteriori contributi al tal fine.

Ritenuto conseguentemente di dover fissare un termine perentorio per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze ordinarie finalizzate alla ricostruzione privata e presentate a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., in modo da accelerare la ricostruzione e per agevolare contestualmente l'avvio delle istruttorie delle istanze tardive presentate a valere sull'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017.

Informato in tal senso il Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 13 novembre e del 20 dicembre 2018, il quale ha concordato sull'iniziativa.

Preso atto dell'assenso fornito dai Sindaci del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella seduta del 20 dicembre 2018.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di fissare nella data del 30 settembre 2019 il termine perentorio per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità al contributo delle istanze presentate a valere sulle ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i. e per l'emissione della relativa ordinanza Sindacale di Assegnazione;

2. i Sindaci hanno la facoltà di derogare - sotto la propria responsabilità - il termine perentorio di cui al precedente punto 1., fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, in presenza di eventuali situazioni particolari e motivate, da segnalarsi a cura dell'istante preventivamente alla scadenza di detto termine; la deroga è concessa solo mediante atto scritto notificato al beneficiario ed al Commissario;

3. le istanze che non abbiano ancora ottenuto la concessione del contributo entro il termine di cui al precedente punto 1. - ovvero dell'eventuale successivo termine accordato in deroga dal Sindaco - saranno considerate non finanziabili e saranno oggetto di archiviazione da parte dei rispettivi Responsabili del Procedimento;

4. eventuali concessioni di contributi in aumento, a seguito di approvazione di perizia di variante o a seguito di variazioni di opere, quantità e prezzi, potranno essere autorizzate entro il termine perentorio del 30 aprile 2020; decorso tale termine il contributo concesso non potrà più subire variazioni in aumento;

5. in caso di varianti in diminuzione o di minori spese, il contributo sarà rideterminato sulla base delle spese ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, così come sancito dalle Ordinanze commissariali di riferimento;

6. di incaricare i Sindaci destinatari della presente Ordinanza a dare la massima diffusione a beneficiari e tecnici privati incaricati circa i contenuti ed i termini fissati dalla presente Ordinanza.

7. di trasmettere il presente atto ai Comuni che - ad oggi - presentano ancora procedimenti istruttori di ammissibilità al contributo aperti, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana